

Allegato A) alla determinazione n. del

# Regolamento di accesso al Fondo "Archivio Ravaglia"

Il presente regolamento disciplina l'accesso e la consultazione dei documenti del Fondo denominato "Archivio Ravaglia" conservati presso la Camera della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini (di seguito "Camera"), sede di Forlì.

Il fondo è dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna. La Camera provvede alla sua tutela nei modi e nelle forme previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs. 42/2004 e succ. modifiche).

#### Accesso

L'accesso alla consultazione dei documenti dell'Archivio Ravaglia è libero e gratuito, per ragioni di studio e ricerca, nei confronti di tutti i cittadini italiani e stranieri, purché non sottoposti a provvedimenti di esclusione dalle sale di studio di archivi e biblioteche italiane.

#### Consultabilità

Il fondo, ordinato e inventariato, è dotato di strumenti di consultazione e ricerca.

L'inventario è disponibile in formato cartaceo nella sede camerale di Forlì, c.so della Repubblica 5, e liberamente consultabile nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso l'ufficio Protocollo/Archivio/Biblioteca. E' prevista la pubblicazione dell'inventario digitale, completo delle descrizioni archivistiche, sulla piattaforma regionale "Archivi ER - Sistema informativo partecipato degli archivi storici in Emilia-Romagna" raggiungibile dal sito istituzionale della Camera della Romagna, sezione Biblioteca.

La documentazione d'archivio è generalmente consultabile, previa richiesta e su appuntamento, fatta eccezione per:

- i documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'art. 125 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
- i materiali per i quali la Camera ritenga presente il rischio di violazione della privacy e della sicurezza
- i documenti fragili

### Norme per la consultazione

1. Per accedere alla consultazione della documentazione d'archivio è necessario compilare e sottoscrivere il **Modulo di richiesta di consultazione archivistica**, fornito dalla Camera e scaricabile dal sito internet

IL DIRIGENTE AREA 2 Dott.ssa Maria Giovanna Briganti Documento firmato digitalmente istituzionale, sezione Biblioteca. Sul modulo andranno indicati nome e cognome, recapiti, motivo della consultazione, oggetto della ricerca, unità archivistiche di cui si richiede la consultazione. Non si darà corso a richieste generiche.

- 2. I moduli di richiesta sono conservati e archiviati; i dati personali e le altre informazioni in essi richiamati sono trattati esclusivamente ai fini statistici riguardanti il servizio, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
- 3. L'autorizzazione alla consultazione e la fruizione dei documenti sono strettamente personali e sono concesse esclusivamente per motivi di studio e ricerca.
- 4. L'utente non può utilizzare il materiale archivistico consultato per finalità non indicate nella scheda di richiesta di autorizzazione, non può cederlo ad altri e non può pubblicare, integralmente o parzialmente, documenti dell'Archivio senza esplicita autorizzazione.
- 5. Non è previsto un limite massimo di richieste giornaliere; sarà compito dell'Ufficio preposto valutare quanto sia possibile consegnare giornalmente all'utente, a seconda della tipologia delle unità archivistiche richieste.
- 6. La consultazione del materiale archivistico si effettua, salvo diversa autorizzazione, presso i locali dell'ufficio Protocollo della sede di Forlì c.so della Repubblica 5, ed è vietato trasferire il materiale in consultazione fuori dai locali preposti alla consultazione.
- 7. I documenti devono essere trattati con il massimo riguardo; è pertanto vietato:
  - alterare l'ordine delle carte all'interno delle unità archivistiche
  - estrarre seppur momentaneamente documenti dai relativi fascicoli
  - apporre sui documenti annotazioni, anche a matita
  - appoggiare fogli e schede di lavoro.

L'utente è responsabile dell'eventuale deterioramento del materiale documentario avuto in consultazione.

- 8. Nella consultazione della documentazione lo studioso si impegna al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di tempo in tempo vigenti. I principali riferimenti normativi sono:
  - DLGS n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, integrato con DLGS n. 101/2018 recante disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo 2016/679 (GDPR);
  - Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica, pubblicate ai sensi del DLGS n. 101/2018, art. 20, comma 4 (19 dicembre 2018);
  - Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs. 42/2004 e succ. modifiche).
- 9. Prima della consultazione l'utente deve prendere visione del presente regolamento, disponibile on line sul sito istituzionale, sezione Biblioteca e presso i locali adibiti alla consultazione. Con la richiesta di consultazione, l'utente accetta le condizioni previste nel presente regolamento e si impegna a rispettarlo.

IL DIRIGENTE AREA 2 Dott.ssa Maria Giovanna Briganti Documento firmato digitalmente

## Riproduzione del materiale d'archivio

- 1. L'utente può chiedere la riproduzione in fotocopia di documenti. L'ottenimento dell'eventuale copia in formato digitale è a discrezione della Camera (a seconda della tipologia della documentazione oggetto della richiesta).
- 2. Per l'eventuale riproduzione dei documenti, occorre chiedere apposita autorizzazione e compilare il Modulo di autorizzazione alla riproduzione di documenti.
- 3. L'autorizzazione alla riproduzione dei documenti è a discrezione della Camera, strettamente personale e concessa esclusivamente per motivi di studio e/o ricerca.
- 4. Per ulteriori utilizzi (pubblicazioni su carta stampata o on line, esposizioni, ecc.) va chiesta apposita autorizzazione, specificando la destinazione, che sarà valutata dalla Camera.
- 5. In generale non sono riproducibili documenti in cattivo stato di conservazione o contenenti informazioni sensibili.
- 6. Le riproduzioni con fotocamera realizzate con mezzi propri senza esplicito assenso della Camera non sono consentite.
- 7. L'utente potrà selezionare i documenti da riprodurre in fotocopia (senza estrarli dal fascicolo), da sottoporre all'approvazione del personale addetto.
- 8. Le copie saranno eseguite in tempi da concordare con il personale della Camera e potranno essere ritirate esclusivamente in sede previa corresponsione del rimborso delle spese di riproduzione.
- 9. L'utente non può utilizzare il materiale archivistico riprodotto per finalità non indicate nella scheda di autorizzazione, non può cederlo ad altri e non può pubblicare, integralmente o parzialmente, documenti dell'Archivio senza esplicita autorizzazione.
- 10. L'utente è tenuto a far pervenire alla Camera copia o segnalazione delle pubblicazioni in cui sia stato utilizzato o citato materiale archivistico conservato nell'Archivio storico della Fondazione.